



Comune di Mezzana

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PARCHEGGIO NELLE AREE EX CASEIFICIO E SANTA MARIA

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 27 marzo 2020
Modificato con deliberazione consiliare n. 26 di data 11 giugno 2021

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 – Definizione del Centro Storico di Mezzana

Articolo 3 – Tipologia di Sosta

CAPO II – Tipologie di parcheggio / Aree di sosta

Articolo 4 – Aree di sosta con parcheggio in concessione amministrativa

Articolo 5 – Aree di sosta con parcheggio con tessera abilitativa

TITOLO II PARCHEGGIO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SULL'AREA EX CASEIFICIO

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 6 – Disciplina della sosta sull'area Ex Caseificio

Articolo 7 – Aveni titolo a richiedere la sosta sull'area Ex Caseificio in concessione amministrativa

Articolo 8 – Contenuto della tessera abilitativa al parcheggio

Articolo 9 – Rilascio, sostituzione e revoca della tessera. Recesso dell'assegnatario

Articolo 10 – Durata di validità della tessera

Articolo 11 – Canone annuale per il rilascio della tessera

CAPO II – Modalità di rilascio della tessera abilitativa al parcheggio in concessione amministrativa su area Ex Caseificio

Articolo 12 – Avviso pubblico di concessione

Articolo 13 – Criteri nell'assegnazione in concessione

CAPO III – Obblighi del titolare della tessera abilitativa al parcheggio in concessione amministrativa su area Ex Caseificio. Decadenza

Articolo 14 – Obblighi del titolare della tessera in corso di validità. Attività vietate

Articolo 15 – Decadenza dal diritto al parcheggio in concessione con tessera

TITOLO III - PARCHEGGIO SULL'AREA SANTA MARIA IN VIA DANTE CON TESSERA ABILITATIVA

CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 16 – Tipo di sosta

Articolo 17 – Contenuto della tessera abilitativa al parcheggio

Articolo 18 – Requisiti per il rilascio della tessera

Articolo 19 – Modalità di rilascio, sostituzione e revoca della tessera

Articolo 20 – Validità della tessera

Articolo 21 – Domanda di rilascio tessera abilitativa alla sosta su area Santa Maria

CAPO II – Obblighi del titolare della tessera abilitativa al parcheggio in concessione amministrativa su area Santa Maria. Decadenza

Articolo 22 – Obblighi del titolare della tessera. Attività vietate

Articolo 23 – Decadenza dal diritto al parcheggio con tessera

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – Vigilanza e responsabilità

Articolo 24 – Custodia delle aree di parcheggio

Articolo 25 – Sanzioni

Articolo 26 – Norma di rinvio

Articolo 27 – Entrata in vigore

ALLEGATI

A) Aree Centro Storico dx orografica Rio Val Spona

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità d'uso dei parcheggi pubblici definiti 'Ex Caseificio' in Piazza della Novalina identificata con la p.ed. 57 in cc Mezzana, e 'Santa Maria' in Via Dante identificato con la p.ed. 565 p.m. 21 in CC Mezzana, a servizio del centro storico.
2. Con l'adozione del presente Regolamento il Comune di Mezzana intende offrire agli aventi titolo alla richiesta indicati ai successivi artt. 7 e 18 la possibilità di sostare il proprio veicolo entro spazi delimitati ubicati in prossimità delle relative residenze anagrafiche e/o case di proprietà.
3. Più in generale, il presente Regolamento vuole dare un contributo nel miglioramento della qualità della vita del cuore del paese di Mezzana in modo da renderlo più vivibile, appetibile ed attrattivo per i residenti e gli ospiti.

Articolo 2 – Definizione del Centro Storico di Mezzana

1. Il Centro Storico di Mezzana è la porzione di territorio del Comune di Mezzana così come identificato nello strumento urbanistico.

Articolo 3 – Tipologia di sosta

1. I parcheggi soggetti al presente regolamento, così come identificati all'art. 1 ognuno per la propria distinta disciplina come esposta di seguito, sono i parcheggi con sosta per i quali l'Amministrazione provvede all'assegnazione mediante concessione amministrativa e quei parcheggi ove la sosta è ammessa mediante rilascio di tessera abilitativa riservata agli aventi titolo alla richiesta indicati ai successivi artt. 7 e 18.

CAPO II – TIPOLOGIE DI PARCHEGGIO/AREE DI SOSTA

Articolo 4 – Area di sosta con parcheggio in concessione amministrativa

1. L'area di sosta con parcheggio in concessione amministrativa è identificata nel parcheggio denominato 'Ex Caseificio' ubicato in Piazza della Novalina che si compone di:
 - A piano interrato: n. 10 posti auto coperti (n. X per moto)
 - Al piano intermedio: n. 6 posti auto coperti e 2 scoperti;

Articolo 5 - Area di sosta con parcheggio con tessera abilitativa

1. L'area di sosta con parcheggio con tessera abilitativa è identificata nel parcheggio denominato 'Santa Maria' ubicato in Via Dante che si compone di:
 - n. 9 posti auto scoperti di cui uno riservato ai titolari del contrassegno automobilistico per disabili, non soggetto ai requisiti richiesti ai residenti del centro storico.
2. La sosta su n. 8 stalli è ammessa dietro esposizione della tessera abilitativa rilasciata dal comune. La sosta riservata ai titolari del contrassegno automobilistico per disabili è regolamentata ai sensi del codice della strada.

TITOLO II – PARCHEGGIO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SULL'AREA EX CASEIFICIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 – Disciplina della sosta sull'area Ex Caseificio

1. Il presente capo disciplina la sosta su aree concesse in regime di concessione amministrativa da parte del Comune di Mezzana dietro rilascio di apposita tessera comunale.
2. La tessera abilita il titolare a sostare il proprio veicolo sullo stallo assegnato presente nella struttura di sosta presso l'ex caseificio in Piazza della Novalina.
3. Il rilascio della tessera per il parcheggio avviene a seguito di procedura pubblica di assegnazione ai richiedenti aventi titolo come identificati nel successivo art. 7.
4. Il rilascio della tessera comunale per il parcheggio sull'area 'ex caseificio' è subordinato al pagamento del canone annuo il cui costo è stabilito nel successivo art. 11 e per la durata indicata all'art.10.

Articolo 7 – Aventi titolo a richiedere la sosta sull'area 'Ex Caseificio' in concessione amministrativa

1. Possono richiedere il rilascio della tessera alla sosta coperta o scoperta sull'area 'ex caseificio' così come identificato all'art. 4, i seguenti aventi titolo:
 - A) Residenti anagrafici, nelle vie ed aree del Centro Storico come identificate all'allegato A).
 - B) Residenti anagrafici nel Centro Storico di Mezzana.
 - C) Residenti Comune di Mezzana;
 - D) Proprietario NON residente di abitazione nel Comune di Mezzana
2. Per residenza anagrafica degli aventi titolo alla richiesta deve intendersi quella risultante dalla relativa scheda presente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mezzana.
3. La tessera è rilasciata, e la relativa sosta è permessa unicamente per agli autoveicoli e motocicli di cui all'art. 54 del Codice della Strada eccetto autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, rimorchi, roulotte, carrelli e comunque autoveicoli di lunghezza superiore a quella degli stalli di sosta e con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Articolo 8 – Contenuto della tessera abilitativa al parcheggio

1. La tessera abilitativa al parcheggio sulla area 'Ex Caseificio' contiene:
 - a) l'indicazione del comune di emissione;
 - b) l'area di parcheggio;
 - c) il numero di stallo assegnato;
 - d) la targa o le targhe identificative dell'autoveicolo e/o del motociclo;

e) la durata di validità.

Articolo 9 – Rilascio, sostituzione e revoca della tessera. Recesso dell'assegnatario

1. La tessera viene rilasciata dal Comune di Mezzana attraverso il Comando Polizia Municipale, previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte del richiedente ed il versamento del relativo canone annuale secondo quanto indicato nel successivo art. 11.

2. Il rilascio avviene secondo le modalità specificate ai successivi art. 12 e 13 a seguito di avviso pubblico.

3. La tessera può essere sostituita nei seguenti casi:

a) cambio autoveicolo;

b) deterioramento della tessera;

c) furto e/o smarrimento della stessa;

4. Il rilascio in concessione della tessera è revocabile in qualsiasi momento con apposita deliberazione della Giunta Comunale qualora l'assegnatario non rispetti le disposizioni del presente regolamento o vengano meno i requisiti in capo all'assegnatario stesso oppure per sopravvenute necessità dell'Amministrazione.

5. In caso di revoca per cause imputabili all'assegnatario, allo stesso non verrà corrisposto il canone residuo annuale specificato al successivo art. 11.

6. In caso di revoca per sopravvenute necessità dell'Amministrazione l'assegnatario ha diritto al rimborso del canone annuo residuo specificato al successivo art. 11.

7. Il titolare della tessera può recedere dall'assegnazione anteriormente alla data annuale di scadenza dandone comunicazione scritta con preavviso di 30 giorni. In tal caso egli ha diritto al rimborso del canone annuo residuo calcolato su base mensile.

Articolo 10 – Durata di validità della tessera

1. La tessera ha validità annuale con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre, salvo facoltà di recesso dell'assegnatario in corso d'anno da comunicare con le modalità previste al comma 7 del precedente art. 9.

2. E' escluso alcun rinnovo automatico della tessera.

Articolo 11 – Canone annuale per il rilascio della tessera

1. Considerate le finalità che il presente regolamento intende perseguire come indicate al precedente art. 1 (*Oggetto e finalità del regolamento*), in sede di prima applicazione, il canone annuo per il rilascio della tessera abilitativa della sosta in concessione amministrativa ammonta a:

a) €. 365,00.= per gli stalli coperti;

b) €. 182,50.= per gli stalli scoperti;

c) €. 73,00.= per lo stallo motocicli.

2. Il pagamento del canone deve avvenire in forma anticipata ed è riferito all'anno solare di durata della concessione decorrente con il 1 gennaio e con scadenza 31 dicembre.
3. In caso di riapertura dei termini in corso d'anno per l'assegnazione di stalli rimasti non assegnati, il canone come sopra indicato sarà ricalcolato in relazione all'effettivo periodo di concessione su base mensile.
4. Il canone è frazionabile su base mensile ai fini del calcolo del rimborso dovuto dal Comune in caso di revoca della concessione per motivi di sopravvenuta necessità dell'Amministrazione oltre che nel caso di recesso volontario dell'assegnatario.
5. L'eventuale modifica e/o aggiornamento del canone sarà oggetto di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale.

CAPO II – MODALITA' DI RILASCIO DELLA TESSERA ABILITATIVA AL PARCHEGGIO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU AREA EX CASEIFICIO

Articolo 12 – Avviso pubblico di concessione

1. Il comune pubblica annualmente, almeno due mesi prima la decorrenza del rapporto annuale concessorio, il bando di avviso pubblico, individuando i posti auto da assegnare, il costo del canone nella misura indicata all'articolo 11, i requisiti di partecipazione, le modalità di assegnazione e il termine entro il quale effettuare la domanda da presentare su carta semplice.

Articolo 13 – Criteri nell'assegnazione in concessione

1. Nell'assegnazione degli stalli di sosta verranno osservati i seguenti criteri.

In primo luogo si provvederà all'assegnazione di numero 1 (uno) posto auto o stallo per motociclo per nucleo familiare richiedente e residente nell'area identificata nell'allegato A.

2. I posti residui verranno assegnati alle famiglie residenti nella stessa area indicata nell'allegato A. nella misura di un secondo posto auto osservando i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) Maggiore età anagrafica del richiedente capo nucleo familiare;
- b) Pubblico sorteggio.

3. Qualora permanessero ulteriori posti residui dopo l'assegnazione effettuata secondo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, gli stalli verranno assegnati nel numero di 1 (uno) per nucleo familiare richiedente residente nel centro storico secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) Maggiore età anagrafica del richiedente capo nucleo familiare;
- b) Pubblico sorteggio.

4. In via residuale, qualora permanessero ulteriori posti dopo l'assegnazione effettuata secondo quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, gli stalli verranno assegnati nel numero di 1 (uno) per nucleo familiare richiedente residente nel Comune di Mezzana secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) Maggiore età anagrafica del richiedente capo nucleo familiare;
- b) Pubblico sorteggio.

5. In via ulteriormente residuale, qualora permanessero ancora posti liberi, l'assegnazione avverrà anche a favore di proprietari NON RESIDENTI di abitazione nel Comune di Mezzana secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) Maggiore età anagrafica del richiedente capo nucleo familiare;
- b) Pubblico sorteggio.

6. Le richieste non soddisfatte con i criteri sopra indicati, andranno a formare una graduatoria che verrà utilizzata in corso d'anno per assegnare eventuali stalli che dovessero liberarsi. Tale graduatoria avrà validità pari alla durata annuale della concessione amministrativa.

CAPO III – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA TESSERA ABILITATIVA AL PARCHEGGIO IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SU AREA EX CASEIFICIO - DECADENZA

Articolo 14 – Obblighi del titolare della tessera in corso di validità. Attività vietate.

1. Durante il periodo di validità della tessera il titolare ha l'obbligo di comunicare, in forma scritta al Comune ogni modifica a quanto dichiarato in sede di bando, ovvero l'eventuale sostituzione dell'autovettura oggetto del permesso, ai fini di rettifica della tessera stessa.

2. Il titolare ha altresì l'obbligo di comunicare, sempre durante il periodo di validità, i casi di smarrimento o sottrazione della tessera. In tal caso alla comunicazione deve essere allegata la denuncia di smarrimento o furto resa alla competente autorità.

3. Il titolare è tenuto inoltre ad osservare i seguenti obblighi:

- a) esporre in modo visibile la tessera che dà titolo alla sosta in concessione;
- b) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere una velocità non superiore al passo d'uomo;
- c) effettuare le manovre con cautela al fine di evitare danni a persone, cose e strutture;
- d) comunicare tempestivamente al Comune, proprietario del parcheggio 'ex caseificio' ogni eventuale danno arrecato alle strutture oltre che disfunzioni al servizio;
- e) mantenere la pulizia ed il decoro dell'area di sosta assegnata annualmente;
- f) riconsegnare al termine annuale del periodo di validità della concessione amministrativa lo stallo sgombro da cose, ed in ogni caso nelle stesse condizioni in cui è stato assegnato.

4. Al titolare è inoltre fatto divieto di:

- a) effettuare qualsiasi uso dello stallo assegnato per finalità diverse da quello di sosta dell'autoveicolo / motociclo;
- b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi di controllo e manutenzione;
- c) fumare negli ambienti coperti del parcheggio 'ex caseificio';
- d) portare e/o depositare nello stallo assegnato e nelle zone comuni di transito sostanze infiammabili e/o esplosive o comunque pericolose;

- e) effettuare qualsiasi travaso di carburante;
- f) sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento ed in ogni caso effettuare intralcio alla circolazione dei veicoli;
- g) scaricare sulla pavimentazione presente acqua, olio ed ogni altro materiale che possa sporcare e/o arrecare danno.

Articolo 15 – Decadenza dal diritto al parcheggio con tessera

1. Il titolare della tessera è dichiarato decaduto nei seguenti casi:
 - a) Perdita dei requisiti previsti dal bando;
 - b) Mancata comunicazione al Comune di eventuali modifiche dei requisiti.
2. La decadenza comporta il venir meno del diritto al parcheggio nell'area di sosta identificata nella tessera stessa e la perdita del canone annuo residuo.
3. Il Comune, all'avverarsi di una delle due condizioni indicate *sub a)* e *b)*, notifica al titolare della tessera interessato l'addebito.
4. Egli entro il termine di 20 giorni dalla notifica può presentare osservazioni scritte in merito.
5. Decorso il termine di 20 giorni dalla notifica la Giunta Comunale dichiara con apposita deliberazione decaduto il titolare della tessera dal diritto al parcheggio.

TITOLO III – PARCHEGGIO SULL'AREA SANTA MARIA IN VIA DANTE CON TESSERA ABILITATIVA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16 – Tipo di sosta

1. La sosta sull'area scoperta denominata 'Santa Maria' ubicata in Via Dante è gratuita ed è ammessa su n. 9 stalli liberi presenti. Uno stallo è riservato ai titolari del contrassegno automobilistico per disabili.
2. La sosta su n. 8 stalli è subordinata al rilascio da parte del Comune di apposita tessera abilitativa.
3. La tessera abilitativa attribuisce al titolare la possibilità di sostare su uno degli 8 stalli presenti, ove vi sia posto per il parcheggio, senza assegnare pertanto alcun diritto esclusivo alla sosta su un singolo stallo predefinito.
4. La sosta sullo stallo riservato ai titolari del contrassegno automobilistico per disabili non è soggetta al rilascio da parte del comune della tessera abilitativa.

Articolo 17 – Contenuto della tessera abilitativa al parcheggio

1. La tessera abilitativa al parcheggio gratuito sull'area 'Santa Maria' contiene:
 - a) l'indicazione del comune di emissione;
 - b) la targa identificativa dell'autoveicolo e/o del motociclo;

Articolo 18 – Requisiti per il rilascio della tessera

1. Possono richiedere il rilascio della tessera abilitativa alla sosta i cittadini di Mezzana con residenza anagrafica nel Centro Storico come definito all'art. 2.
2. Per residenza anagrafica degli assegnatari deve intendersi quella risultante dalla relativa scheda presente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Mezzana.
3. Non possono ottenere il rilascio della tessera abilitativa coloro i quali, sebbene formalmente residenti nel Centro Storico di Mezzana, abbiano la dimora abituale per almeno 6 mesi annui al di fuori delle zone indicate al comma 1.
4. La tessera è rilasciata, e la relativa sosta è permessa, unicamente per gli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada eccetto autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera, rimorchi, roulotte, carrelli e comunque autoveicoli di lunghezza superiore a quella degli stalli di sosta e con massa superiore a 3,5 tonnellate.

Articolo 19 – Modalità di rilascio, sostituzione e revoca della tessera

1. La tessera viene rilasciata dal Comune di Mezzana attraverso il Comando Polizia Municipale, dietro presentazione di apposita domanda ed a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti in capo al richiedente come specificati al precedente art. 18.
2. La tessera viene rilasciata al costo di produzione quantificato in euro 5,00.=
- 3 La tessera può essere sostituita nei seguenti casi:
 - a) cambio autoveicolo;
 - b) deterioramento della tessera;
 - c) furto e/o smarrimento della stessa;
4. La tessera è revocabile in qualsiasi momento dal Comando Polizia Municipale qualora vengano meno i requisiti dell'assegnatario.

Articolo 20 – Validità della tessera

1. La tessera ha validità a tempo indeterminato.

Articolo 21 – Domanda di rilascio tessera abilitativa alla sosta su area 'Santa Maria'

1. Per ottenere la tessera abilitativa al parcheggio i richiedenti, con domanda da compilarsi su carta libera, dovranno attestare e sottoscrivere mediante autocertificazione il possesso dei seguenti stati, condizioni, fatti e requisiti:

- Cognome, nome, dati anagrafici, residenza;
- Numero di targa dell'autoveicolo.

Alla stessa domanda deve essere allegata fotocopia della patente del richiedente;

2. Qualora il veicolo per il quale si richiede il rilascio della tessera abilitativa alla sosta sia detenuto dal richiedente a titolo di comodato, locazione finanziaria (*leasing*), uso aziendale o altra forma diversa dal titolo di proprietà, alla domanda deve essere allegata copia della documentazione che

comprovi la titolarità all'uso del veicolo (es.: contratto di leasing, contratto di comodato d'uso, benefit aziendale ecc.).

CAPO II – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA TESSERA ABILITATIVA AL PARCHEGGIO SU AREA SANTA MARIA - DECADENZA

Articolo 22 – Obblighi del titolare della tessera. Attività vietate.

1. Il titolare ha l'obbligo di comunicare, in forma scritta al Comune ogni modifica a quanto dichiarato in sede di domanda di rilascio della tessera, ovvero l'eventuale sostituzione dell'autoveicolo, ai fini di rettifica della tessera stessa.

2. Il titolare ha altresì l'obbligo di comunicare, i casi di smarrimento o sottrazione della tessera. In tal caso alla comunicazione deve essere allegata la denuncia di smarrimento o furto resa alla competente autorità.

3. Il titolare è tenuto inoltre ad osservare i seguenti obblighi:

- a) esporre in modo visibile la tessera che dà titolo alla sosta;
- b) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere una velocità non superiore al passo d'uomo;
- c) effettuare le manovre con cautela al fine di evitare danni a persone, cose e strutture;
- d) comunicare tempestivamente al Comune, proprietario del parcheggio Santa Maria ogni eventuale danno arrecato alle strutture oltre che disfunzioni al servizio;

4. Al titolare è fatto divieto di:

- a) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi di controllo e manutenzione;
- b) effettuare qualsiasi travaso di carburante;
- c) sostare con il veicolo lungo le corsie di scorrimento ed in ogni caso effettuare intralcio alla circolazione dei veicoli;
- d) scaricare sulla pavimentazione presente acqua, olio ed ogni altro materiale che possa sporcare e/o arrecare danno.

Articolo 23 – Decadenza dal diritto al parcheggio con tessera

- 1. Il titolare della tessera è dichiarato decaduto nel caso di perdita dei requisiti previsti all'art. 18.
- 2. La decadenza comporta il venir meno del diritto al parcheggio nell'area di sosta.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – VIGILANZA E RESPONSABILITÀ

Articolo 24 – Custodia delle aree di parcheggio

1. I parcheggi ed aree di sosta ad essi adibiti ‘Ex Caseificio’ e ‘Santa Maria’ sono incustoditi e l’Amministrazione non risponde per danni di qualsiasi entità e natura causati da qualsiasi evento sui veicoli o su quanto in essi contenuto.
2. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti causati dagli utenti all’interno delle aree di sosta, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti del responsabile, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell’Ente proprietario del parcheggio.
3. L’Amministrazione è comunque sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di furti o danneggiamenti alle vetture parcheggiate o alle cose e valori ivi contenute.

Articolo 25 – Sanzioni

1. La sosta sulle aree denominate ‘Ex Caseificio’ e ‘Santa Maria’ sono disciplinate dal Codice della Strada e sono soggette a controllo da parte degli agenti di polizia locale. Gli importi delle sanzioni previste in caso di infrazione sono quelli previsti dal Codice della strada.

Articolo 26 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della strada) e alle disposizioni e regolamenti ad esso collegati, nonché a tutti i provvedimenti amministrativi adottati e compatibili con il presente regolamento.

Articolo 27 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell’esecutività della delibera di approvazione dello stesso.
2. La materiale applicazione del presente regolamento è subordinata alla disponibilità da parte del Comune delle aree di parcheggio.

ALLEGATI

NVA

